

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 84**

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Latini, Ciccioi, Marozzi

*presentata in data 12 novembre 2021*

-----

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL CAVALLO DEL CATRIA

-----

**Art. 1***(Finalità e obiettivi)*

1. La Regione tutela e valorizza il cavallo del Catria, quale unica razza equina tipica marchigiana, originaria del Monte Catria e della dorsale appenninica circostante, anche al fine di sostenerne l'aumento della popolazione e il miglioramento della razza.

2. Per le finalità di questa legge è istituito un "Centro di monitoraggio e di valorizzazione della razza del cavallo del Catria", con sede presso il Comune di Cantiano.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del Centro di cui al comma 2.

**Art. 2***(Conservazione e diffusione del cavallo del Catria)*

1. La Regione promuove azioni volte alla conservazione e alla diffusione del cavallo del Catria, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza.

**Art. 3***(Programmazione ed iniziative regionali)*

1. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli contenuti nel Piano settoriale di intervento previsto dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), in quanto compatibili.

2. Nell'ambito del piano triennale del turismo previsto dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la Giunta regionale può prevedere interventi a sostegno dell'ippoturismo, della realizzazione di ippovie e delle attività sportive equestri che prevedono l'utilizzo del cavallo del Catria.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, approva il programma annuale delle iniziative concernenti, in particolare:

- a) la diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria;
- b) la conoscenza delle caratteristiche proprie di questa razza, la sua promozione e conservazione;
- c) la presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici.

**Art. 4**

*(Interventi a favore delle persone con disabilità)*

1. La Regione promuove le attività di ippoterapia nelle aree e negli allevamenti della razza del cavallo del Catria, al fine del recupero e del sostegno terapeutico per soggetti diversamente abili o persone che beneficiano di questa particolare terapia.

**Art. 5**

*(Promozione dell'immagine del cavallo del Catria)*

1. La Giunta regionale individua il logo "Cavallo del Catria", disciplinandone l'assegnazione e l'utilizzo.

2. Presso la struttura regionale competente in materia di zootecnia è istituito l'elenco regionale degli allevatori del cavallo del Catria, facendo riferimento all'elenco detenuto dall'ANACRHAI (Associazione nazionale allevatori cavallo Haflinger Italia), nonché di tutti i soggetti che utilizzano il logo di cui al comma 1 e degli operatori che conducono attività con il cavallo del Catria.

**Art. 6**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 12.000,00.

2. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1, Programma 03, per euro 12.000,00.